



Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AMBIENTE

Area: DIFESA DEL SUOLO E CONCESSIONI DEMANIALI

DETERMINAZIONE

N. A4414 del 28/04/2011

Proposta n. 8691 del 19/04/2011

Oggetto:

Aree indiziate di emissione pericolosa di Anidride Carbonica (CO₂) nei territori dei Comuni di Castelgandolfo, Ciampino, Marino e Roma (Municipi X, XI, XII). Direttive temporanee agli uffici regionali ai fini del rilascio dei pareri ai sensi dell'art 89 del D.P.R. 380/01

Proponente:

Estensore	DE SIMONE PATRIZIA	_____
Responsabile del procedimento	NOVELLO DANTE	_____
Responsabile dell' Area	D. NOVELLO	_____
Direttore Regionale	G. TANZI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: *Aree indiziate di emissione pericolosa di Anidride Carbonica (CO₂) nei territori dei Comuni di Castelgandolfo, Ciampino, Marino e Roma (Municipi X, XI, XII). Direttive temporanee agli uffici regionali ai fini del rilascio dei pareri ai sensi dell'art 89 del D.P.R. 380/01*

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Ambiente;

VISTO il Regolamento Regionale di Organizzazione del Personale n. I del 6 settembre 2002 e ss. mm. e ii.;

VISTA la D.G.R. n. 1232 del 6 settembre 2002, con la quale è stata istituita la figura del Direttore di Dipartimento;

VISTA la D.G.R. Lazio n. 254 del 26 aprile 2010 concernente la modifica del regolamento regionale n. I del 6 settembre 2002;

VISTA la D.G.R. n. 336 del 24 luglio 2010 con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Tanzi l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente;

VISTA la D.G.R. n. 447 del 15 ottobre 2010 e' stato conferito al dott. Luca Fegatelli l'incarico di Direttore del Dipartimento "Istituzionale e Territorio";

VISTA la D.G.R. n. 2649 del 18 maggio 1999 che stabilisce che tutti i comuni della Regione Lazio, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché delle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti, richiedano il parere preventivo all'organo competente della Regione Lazio ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geologiche e con le condizioni vegetazionali del territorio;

VISTO l'Art. 89 del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 per il rilascio del parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio;

VISTA la Determina del Dipartimento Territorio n. B3647 del 29 agosto 2009 con la quale è stata incaricata l'Università di Roma Tre dello Studio della pericolosità delle emissioni anomale di gas endogeni (CO₂, H₂S, Rn) associata a fratture nel Lazio;

TENUTO CONTO delle conclusioni dello succitato studio che evidenzia una situazione di pericolosità per emissione di gas endogeno nel territorio regionale;

VISTA la Determina del Dipartimento Territorio n. B4343 del 01 ottobre 2010 con la quale si è incaricato l'I.N.G.V. (*Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia*), di individuare e perimetrare le aree del territorio della Regione Lazio indiziate come pericolose per le emissioni di gas endogeno;

IN ATTESA che l'I.N.G.V. presenti i risultati dell'incarico succitato previsti per settembre 2011;

CONSIDERATO urgente e necessario emanare direttive temporanee per consentire agli uffici regionali di procedere all'emissione dei pareri e nulla osta, di competenza dell'Area Difesa del Suolo, nelle aree caratterizzate da risalite anomale di Anidride Carbonica;

RITENUTO di assumere, a scopo precauzionale, come valore massimo ammissibile di concentrazione al suolo di CO₂ il 5 %, oltre il quale l'area è da ritenersi pericolosa;

RITENUTO di assumere, a scopo precauzionale, l'intervallo di concentrazione al suolo di CO₂ compreso fra il 2% e fino al 5 %, come valore di attenzione;

RITENUTO di definire un'area, riportata nell'Allegato I, mediante l'involuppo, con un contorno di cinquecento metri, dei punti di segnalazione di incidenti e delle aree note per presenza anomala di gas (radon e CO₂), all'interno della quale valgono le presenti direttive;

CONSIDERATO che la presente Determinazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali;

DETERMINA

1. DI DISPORRE che, in via precauzionale, nell'area indicata in Allegato I, parte integrante della presente determinazione, le eventuali varianti al PRG od al PUGC e gli Strumenti Urbanistici Attuativi, dovranno essere accompagnati da studi, indagini e relazioni di cui al successivo punto 2; a seguito dei risultati del monitoraggio si applicheranno le disposizioni di cui ai punti 7, 8, 9 e successivi laddove ricorrono le condizioni.
2. DI DISPORRE che nelle aree delimitate nell'Allegato I, i documenti previsti ai sensi della D.G.R. 2649/99, dovranno essere integrati da una Relazione che includa i risultati del monitoraggio sul flusso e sulla concentrazione di CO₂ e le caratteristiche tecniche della strumentazione utilizzata.
3. DI DISPORRE che nelle aree delimitate nell'Allegato I, prima della richiesta di parere ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001, dovrà essere eseguito un monitoraggio del flusso e della concentrazione di CO₂. Le campagne di misura dovranno avere una durata di almeno 4 (*quattro*) mesi. Le misure andranno effettuate ogni 15 gg. secondo una maglia, il più possibile regolare, che preveda una distanza massima fra le misure di 10m.
4. DI DISPORRE che le misure di flusso e concentrazione di CO₂ siano eseguite su tutta la superficie dell'intervento urbanistico e per un'estensione areale maggiore del lotto d'intervento secondo le indicazioni del Geologo. Ogni lato del lotto investigato dovrà essere interessato da almeno due misure.
5. DI DISPORRE che in tutte le aree interessate dagli scavi il monitoraggio della concentrazione di CO₂ dovrà essere ripetuto a una profondità di almeno un metro al disotto della quota di scavo prevista, anche utilizzando sonde fisse. Le campagne di misura dovranno avere una durata di almeno 4 (*quattro*) mesi, effettuate ogni 15 gg. e le misure dovranno avere una densità di 5 misure per ogni ettaro, con un minimo di tre.
6. DI DISPORRE che per la realizzazione dei fori per l'installazione delle sonde fisse per le misure di flusso di CO₂ nel suolo, di cui al punto 5, dovranno essere messe in opera tutte le azioni atte a prevenire eventuali fuoriuscite di gas anomalo e per garantire la sicurezza del personale di lavoro secondo quanto indicato ai comma e), f) e g) del successivo punto 8.

7. DI DISPORRE che, nelle aree delimitate nell'Allegato I dove a seguito del monitoraggio tutte le misure di concentrazione di CO₂ al suolo e a fondo scavo, risultassero inferiore al 2%, il parere ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 sarà rilasciato secondo specifiche prescrizioni da riferire alla singola istanza, che dovranno tenere conto di quanto indicato ai punti 10 e 11 della presente determina, oltre che delle condizioni geologiche locali.
8. DI DISPORRE che nelle aree delimitate nell'Allegato I, dove a seguito del monitoraggio, almeno una misura della concentrazione di CO₂ risultasse compresa fra il 2% ed il 5% inclusi, potrà essere rilasciato il parere a fini edificatori ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 per tutto il lotto, adottando le seguenti ulteriori prescrizioni:
- a) *le fondazioni degli edifici dovranno essere di tipo superficiale e realizzate senza asportare lo strato impermeabile che impedisce la fuoriuscita dei gas endogeni;*
 - b) *sul fondo dello scavo dovrà essere messa in opera un'apposita membrana impermeabile ai gas endogeni in modo da impedire un'emanazione anomala;*
 - c) *dovranno essere eseguite misure di flusso della CO₂ sul fondo dello scavo prima e dopo la messa in opera della membrana, al fine di verificarne la tenuta;*
 - d) *durante l'esecuzione dei lavori, siano previsti sensori che misurino in continuo il valore di concentrazione di CO₂ in aria, al fine di attivare il piano di emergenza se superata la soglia del 5%;*
 - e) *sia previsto un idoneo piano di sicurezza che permetta, in caso di superamento del valore del 5%, di attivare tutte le azioni di mitigazione del rischio di avvelenamento per il personale di lavoro in fase di cantiere;*
 - f) *il personale impegnato nei lavori dovrà essere dotato di dispositivi di sicurezza quali maschere antigas, autorespiratori ecc;*
 - g) *nel caso di anomala fuoriuscita di gas dovranno essere attivati interventi di emergenza per mettere in sicurezza l'area, a carico del committente.*
9. DI DISPORRE che, per le aree indicate nell'Allegato I, dove a seguito del monitoraggio almeno una misura di concentrazione di CO₂ risultasse superiore al valore del 5%, il parere ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, è negativo.
10. DI DISPORRE che nell'area indicata in Allegato I, qualora l'intervento risultasse autorizzabile, per tutti i nuovi edifici dovrà essere prevista la messa in opera di appositi sensori di CO₂ permanenti, che dovranno essere installati sia in ambienti interni sia esterni, e che dovranno essere tenuti operativi e in efficienza a cura della proprietà. Questi sensori misureranno continuamente il valore di concentrazione di CO₂ al fine di attivare, se superata la soglia del 5% di concentrazione in aria, le procedure per l'evacuazione dei locali.
11. DI DISPORRE che nell'area indicata in Allegato I, qualora l'intervento risultasse autorizzabile, tutti i nuovi manufatti a uso abitativo dovranno essere realizzati su pilotis ed è vietata la realizzazione di piani interrati e semi-interrati.
12. DI DISPORRE che nell'area indicata in Allegato I, qualora l'intervento risultasse autorizzabile, per tutti i nuovi manufatti non residenziali (es. capannoni industriali, manufatti ad uso artigianale, stazioni di servizio, ecc) il primo piano di calpestio dovrà essere rialzato di 50 cm rispetto al livello del piano campagna circostante l'opera.
13. DI DISPORRE che qualora il perimetro dell'intervento intersechi anche solo in parte l'area indicata in Allegato I, le presenti direttive si applicano a tutta l'area dell'intervento.

14. DI DISPORRE che tutti i fascicoli attualmente in procedimento di sospensione presso l'Area Difesa del Suolo e ricadenti nelle aree perimetrale in Allegato I, sono assoggettate alle presenti direttive.
15. DI DISPORRE che le indicazioni di cui sopra si dovranno applicare anche in tutte le aree del territorio regionale dove sia riscontrata una fuoruscita anomala di CO₂, anche se esterne a quelle delimitate nell'Allegato I, per un'area pari ad un raggio di un chilometro dal punto di emissione.

Il Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio

Dott. Luca Fegatelli



C:\Documents and
Settings\pdesimone\

Copia